

PRECISAZIONE

relativa alla procedura aperta per i lavori di demolizione e ricostruzione del sovrappasso autostradale "Vadena" alla progressiva km 92+730

Si evidenzia che è stata riscontrata un'erronea indicazione per quanto attiene all'unità di misura dell'articolo "pos. E3.art.215* Casseforme per strutture in conglomerato cementizio" presente nella "Lista delle lavorazioni e forniture" (al n. 9) da utilizzarsi per la formulazione dell'offerta.

L'unità di misura corretta per l'articolo su citato è infatti "m2" anziché "m3".

Ai fini di una conforme presentazione dell'offerta economica, si provvede in data odierna alla ripubblicazione sul sito internet della Società della "lista delle lavorazioni e forniture" riportante il dato corretto.

Trento, 11 marzo 2009

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

relativi alla demolizione e ricostruzione del sovrappasso autostradale "Vadena" alla progressiva km 92+730

(ultimo aggiornamento il 7 aprile 2010)

1. *Siamo un'A.T.I. di tre imprese con le categorie SOA OG1 III, OG3 V, OG6 V, OG6 V, OG12 III, OS1 IV, OS34 II e OS18 IV. Intendiamo subappaltare le parti delle categorie OS21 e OS12. Siamo in grado di partecipare alla gara?*

L'A.T.I. così come sopra configurata può partecipare alla procedura aperta in oggetto qualificandosi per le categorie OG3, OS18 e OS1 dichiarando il subappalto delle intere categorie OS21 e OS12.

2. *Con la presente chiediamo gentilmente di comunicarci le seguenti precisazioni in merito alla gara in oggetto ed alle seguenti posizioni:*

pos. E3.art.215 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio unità m3*

pos. E5.art.302 Fornitura e posa pozzo perdente unità m2*

Le unità sopra nominate sono quelle giuste?

Le unità di misura relative alle posizioni sopra illustrate sono state riportate in maniera erronea negli elaborati progettuali 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4 e nella "Lista delle lavorazioni e forniture" (per la quale si rimanda alla precisazione di data 10 marzo 2010 anteposta alle presenti FAQ).

Si chiarisce quindi che le unità di misura corrette sono “m2” per la pos. E3.art.215* Casseforme per strutture in conglomerato cementizio e “cadauno” per la pos. E5.art.302* Fornitura e posa pozzo perdente.

3. In riferimento alla documentazione che un consorzio facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese deve presentare, chiediamo se ciascuna impresa consorziata deve compilare:

- solo le dichiarazioni indicate ai punti III.2.1) lett. a), b), d) e), f)
- oppure il modello di dichiarazione generale “dichiarazione relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione ai requisiti di partecipazione ed alla qualificazione da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore speciale”
- oppure è sufficiente che sottoscriva il modello di dichiarazione generale del consorzio?

Nel caso di partecipazione di consorzio, sia come impresa singola sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione generale relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione...” deve essere resa, debitamente compilata e sottoscritta, dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio presenta offerta.

In ottemperanza a quanto previsto dal bando di gara, ai fini di soddisfare i requisiti richiesti al punto III.2.1) lettere a), b), d), e), f), la consorziata, nella compilazione del modello sopra richiamato, potrà depennare le voci la cui dichiarazione ricade in capo al solo consorzio.

4. In riferimento alla gara in oggetto chiediamo se è possibile partecipare con un’impresa che ha sede legale in Austria e non ha l’iscrizione SOA.

Come bisogna dimostrare al momento della gara, che la ditta estera ha i requisiti per la categoria OS18?

Premesso che la qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione europea (si veda art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000), ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 in merito alla partecipazione alle procedure aperte da parte di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si evidenzia che l’impresa avente sede legale in Austria dovrà produrre, ai fini di dimostrare il soddisfacimento del requisito relativo al possesso della qualificazione per la categoria OS18, idonea documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivo Paese.

5. In riferimento alla documentazione che l’impresa ausiliaria deve presentare, chiediamo se:

- sono sufficienti le dichiarazioni indicate all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 oppure:
- quali altri dichiarazioni deve compilare (modello generale, modello soggetti tecnici, di sopralluogo, altro)

In caso di avvalimento, la documentazione da presentare a cura dell’impresa ausiliaria deve essere prodotta in relazione a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.